

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D.L.VO 28/08/2000 N. 274 e dell'art. 2 co. 1 D.M. 26/03/2001

Art. 1

Il Comune di Agnone consente che un numero massimo di 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Agnone specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in Favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c. 2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Agnone individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, il geom. , responsabile area lavori pubblici e servizi tecnici e manutentivi del comune, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Agnone si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modificazioni del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il comune di Agnone si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Agnone l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone

preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Agnone

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali -, nonché agli Uffici dei Giudici di Pace della Provincia di Isernia.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in doppio originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Leto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Isernia
IL PRESIDENTE

Dr Vincenzo Di Giacomo



Per il Comune di Agnone

Il Sindaco pro tempore
Ing. Michele Carosella



V° si trasmette a tutti i Magistrati, anche Onorari ed al Personale Amministrativo del settore penale, nonché al Procuratore della Repubblica ed al Presidente del locale Ordine Forense -

Isernia, 15/05/2015

Depositato in Segreteria

15.5.15

L'ASSISTENTE GIUDIZIALE
(Sig. Annino MATERALE)

